

**COMUNE DI SALA MONFERRATO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE  
M.TO 02/05/07  
S.P.R.COM.LE  
FUNZ. INCARICATO  
*[Signature]*

REGOLAMENTO  
di  
POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 22 del 22/6/04

### **Art.1**

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri enti pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

### **Art.2**

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale e riportate all'art.24 e seguenti.

### **Art.3**

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui non recintati ove si arreca danno.

### **Art.4**

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

### **Art.5**

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

### **Art.6**

E' vietato far fuoco nei campi alle stoppie, alle siepi o residuati agricoli nella stagione dei raccolti e ad una distanza minore di 50 (cinquanta) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, da depositi di paglia, fieno, foraggi ed ogni altro deposito di materie infiammabili o combustibili, e ad una distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle linee ferroviarie, autostrade e strade, anche comunali.

Per i piccoli fuochi viene derogato il limite dei 50 mt. come sopra individuato e stabilito il seguente orario entro il quale è vietata l'accensione: dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Quando è acceso il fuoco nei tempi e nei modi suindicati, l'interessato o addetto deve assistere di persona, adottando tutte le cautele necessarie per evitare la diffusione dell'incendio, finché lo stesso non sia completamente spento. E' comunque vietato far fuoco nei campi nei giorni di vento di rilevante intensità.

Deroghe ai tempi e modi suindicati possono essere concesse dall'Autorità Comunale, dietro prescrizione di più rigorose cautele.

Per quanto non regolamentato nel presente articolo si rinvia all'art. 59, del TULPS.

#### **Art. 7**

I proprietari dei fondi erbidi e/o non coltivati devono assicurare comunque che dagli stessi non derivi pericolo igienico-sanitario e provvedere alla pulizia dei fondi stessi non meno di due volte l'anno.

#### **Art.8**

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo o prato avvelenato".

Le operazioni di diserbo e lotta ai parassiti con irrorazione o nebulizzazione sono proibite nei giorni di vento. In prossimità dei confini con altri fondi, comunque coltivati, dovranno adottarsi sempre idonee cautele ad impedire che le sostanze diserbanti si propaghino nei fondi confinanti.

Inoltre per i trattamenti con presidi sanitari in prossimità di orti, giardini, cortili e fabbricati privati dovrà essere rispettata una distanza di m. 10 dai confini e si dà obbligo agli agricoltori di avvertire i proprietari degli stessi al fine di consentire le opportune precauzioni,

#### **Art.9**

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

#### **Art.10**

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.

Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

I cumuli temporanei di letame sui campi devono essere distribuiti sul terreno e interrati a scopo agricolo entro un congruo termine.

Lo spurgo dei pozzi neri e vasche settiche ed il trasporto del cessino potranno essere effettuati solo tramite ditta autorizzata ed inoltre lo smaltimento dei reflui derivanti dalle operazioni di spurgo devono avvenire presso pubblici impianti di depurazione siti in territorio piemontese come previsto dal D.G.R.17.03.1992 n. 106-13534:

“Disposizioni transitorie ai sensi del 2° comma art. 12 della L.R.26.03.1990 n. 13 concernente lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di spurgo”.

#### **Art.11**

Stante il disposto dell'art. 626, n.3 del Codice Penale, gli Agenti Municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare, spigolare, rastrellare o raccattare frutti sui fondi altrui siano in possesso di permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consenziente.

#### **Art.12**

I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane e sorgive.

I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione ed amministrazione.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

Devono essere evitati tutti i ristagni di acqua privi di interesse economico od ornamentale al fine di evitare la colonizzazione degli stessi da parte di larve di zanzare. E' fatto obbligo, in presenza di focolai di vespe, calabroni e simili, di provvedere con immediatezza alla loro eliminazione ed alle cause che ne hanno determinato la presenza.

#### **Art.13**

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

#### **Art.14**

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da animali o mezzi meccanici.

I fondi confinanti con la strada pubblica devono avere, parallelamente alla stessa, una capezzagna destinata al rivolgimento dell'aratro, degli animali da tiro e delle macchine, in modo da non recare danno alle ripe, ai fossi ed alla strada stessa.

### **Art.15**

Gli agenti di Polizia Municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione o alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

### **Art.16**

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

### **Art.17**

E' fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni caso di patologia che possa comportare una macellazione speciale d'urgenza.

### **Art.18**

Per il piantamento degli alberi, delle viti e delle siepi sui confini di ogni proprietà non latitante le strade e per il taglio dei rami e delle radici che si protendono nel fondo del vicino, devono osservarsi le disposizioni degli artt. 892 e segg. Codice Civile.

In difformità di quanto sopra, debbono osservarsi, nei casi sotto elencati, le disposizioni che seguono:

Nel territorio del Comune, chiunque intenda piantare alberi di alto fusto in terreni confinanti con fondi a colture intensive e specializzate (cereali, foraggi, ortaggi, etc.) deve osservare una distanza di metri 12 dal confine della proprietà. Qualora il fondo confinante sia coltivato a vigneto, la distanza predetta è elevata a metri 25 (venticinque).

Chiunque intenda piantare alberi di basso fusto in terreni confinanti, come sopra coltivati, deve osservare una distanza rispettivamente di metri 6 (sei) e di metri 10 (dieci) dal confine del fondo contiguo.

Per il piantamento dei pioppi, le distanze indicate nel comma precedente possono essere convenientemente ridotte purché:

a) la distanza dei piantamenti della linea di confine sia tale da consentire al vicino, in qualunque momento di piantare alla stessa distanza dalla linea di confine ed in modo che fra i pioppi dei due fondi confinanti esista sempre una distanza non inferiore a metri 6 (sei).

Restano salvi gli accordi fra i privati proprietari di fondi contigui nella applicazione di misure inferiori a quelle stabilite nel presente articolo.

Gli accordi devono essere scritti.

Qualsiasi modifica delle distanze stabilite nel presente articolo sarà deliberata dal Consiglio comunale previo parere consultivo della Commissione per l'agricoltura.

### **Art.19**

E' vietato piantare alberi e siepi lateralmente alla strada esterna agli abitati, a distanze minori delle seguenti:

a) Per gli alberi, metri 9 misurati dal confine della strada (ciglio della strada, ciglio esterno del fosso ove esiste, piedi della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in rilievo o ciglio della scarpata, se la strada è in trincea).

b) Per le siepi, tenuta l'altezza non maggiore di un metro dal terreno, m. 1 misurati dal confine della strada (indicato al campo precedente).

c) Per le siepi di maggiore altezza, la distanza sarà di metri 3 misurati dal confine della strada

### **Art.20**

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

### **Art.21**

Le falci, le seghe, i ferri e tutti gli altri utensili taglienti o acuminati, atti potenzialmente a ledere, devono essere trasportati sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alla persone e alle cose.

### **Art.22**

In ogni caso in cui, a termine del presente regolamento, è resa obbligatoria ai privati un'operazione o un adempimento, l'Autorità Comunale prescrive con regolare notifica a mezzo del Messo comunale, un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa o l'adempimento debbono essere eseguiti.

In caso di inosservanza della prescrizione, l'operazione o l'adempimento possono essere eseguiti d'ufficio dal Comune, con le relative spese a carico dell'inadempiente, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale a carico dello stesso.

### **Art.23**

Il presente regolamento è obbligatorio, a norma di legge, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

### **Art.24**

Per l'osservanza e l'esecuzione del presente regolamento, il Sindaco esercita la Polizia Rurale sopra le materie in esso indicate, a mezzo degli Agenti Municipali.

#### **Art.25**

Nei casi e nelle materie attinenti la Polizia Rurale non previsti nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge ed il Sindaco provvede, in virtù e conformità dei poteri che gli sono dalle leggi stesse conferiti.

#### **Art.26**

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, restano abrogati il Regolamento anteriore e tutte le consuetudini contrarie al presente regolamento.

#### **Art.27**

Un esemplare del seguente Regolamento starà sempre esposto nella sala del palazzo comunale, a disposizione di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto alla distribuzione di una copia del presente regolamento ad ogni persona residente nel Comune, che ne faccia richiesta.

#### **Art.28**

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui termina la seconda pubblicazione prescritta dallo Statuto Comunale e abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Il presente regolamento:

- 1) È stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13/06/04 con atto N. 12,
- 2) È stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14/06/04 al 28/06/04;
- 3) È pervenuto al Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.) il 15/06/04, prot.n. 3106/3108;
- 4) È stato rideliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del                      con atto N.                     ,
- 5) È stato ripubblicato all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 30/06/04 al 14/07/04;
- 6) È entrato in vigore il 16/07/04.

Data 15/07/04



Il Segretario Comunale

*[Handwritten signature]*